

(N. 1694-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CINGOLANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1956 (V. Stampato n. 2273)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 OTTOBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1694 concerne la ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954.

I Paesi segnatori della Convenzione sono, oltre l'Italia, l'Austria, il Cile, la Spagna, la Francia, la Grecia, il Lussemburgo, la Germania, il Portogallo, la Svizzera, la Turchia e la Jugoslavia. Questi Stati accettano di comunicarsi i testi delle leggi, decreti e regolamenti concernenti i vini e i loro metodi di analisi, e di far conoscere gli stabilimenti aggiudicati a consegnare i certificati di analisi.

Cessata l'organizzazione internazionale dell'agricoltura, le successe l'ufficio internazionale del vino con sede a Parigi. Esso ha creato una sottocommissione per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento del vino, che si riunirà una volta all'anno.

Qualunque contestazione sulla interpretazione delle clausole della presente Convenzione o su difficoltà di applicazione che non sarebbero potute essere risolte per via di negoziati, sarà portata davanti all'Ufficio internazionale del vino, che procederà a un tentativo di conciliazione o ne incaricherà sia una sottocommissione, sia un sottocomitato ristretto comprendente un esperto di ciascuno degli Stati interessati e un esperto designato dall'Ufficio internazionale del vino.

Naturalmente in caso di non riuscita del tentativo di conciliazione si potrà ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.

La presente Convenzione rimpiazzerà, per gli Stati che l'avranno ratificata, la Conven-

zione internazionale sulla unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale, firmata a Roma il 5 giugno 1935.

Il Governo francese è il depositario degli strumenti di ratifica della presente Convenzione.

Naturalmente potrà essere questa Convenzione denunziata da ciascuno Stato contraente o aderente, e questa denuncia sarà notificata al Governo francese che ne informerà immediatamente gli altri Stati segnatori o aderenti.

Negli annessi *a)* e *b)* sono precisate le analisi dei vini.

Lungo sarebbe l'esame chimico e fisico che ci porterebbe lontano. Basti notare che vi saranno dei certificati ufficiali delle analisi e di apprezzamento dei vini, quali il colore, la limpidezza e il deposito, la degustazione per l'odore e il sapore, per la tenuta all'aria e al freddo, per l'esame microscopico del vino e del suo deposito, e poi le analisi fisiche e chimiche soggette agli ordinari mezzi di investigazione.

In questo modo le parti contraenti hanno riconosciuto la necessità di unificare i metodi di analisi e di apprezzamento dei vini, per facilitare l'interpretazione dei risultati dell'analisi dei vini nel commercio internazionale, per permettere un controllo più esatto della qualità dei vini, contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica in questo campo, e instaurare una cooperazione internazionale permanente di studio e di metodo per permetterne la revisione periodica.

Per questi motivi si propone l'approvazione del disegno di legge.

CINGOLANI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.